ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Fermi – Mattei"

Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio
Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FERMI - MATTEI"-ISERNIA
Prot. 0008650 del 19/09/2020
(Uscita)

A: Docenti
Personale ATA
DSGA
Ai Collaboratori dell'ufficio di Dirigenza

Oggetto: **ASSENZE-PERMESSI –FERIE**
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Al fine di favorire una organizzazione più efficace ed efficiente del servizio scolastico si ritiene necessario RICORDARE le modalità di comportamento in osservanza al CCNL vigente:

PERSONALE DOCENTE e ATA a T.I. PERMESSI RETRIBUITI

L'art. 15, comma 2, del CCNL prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede.

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione.

PERMESSI ATA MODIFICHE SECONDO IL NUOVO CCNL SCUOLA DEL 09.04.18

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018);

I tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018);

Sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL/2018).

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno cinque giorni d'anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.

ALTRA TIPOLOGIA DI PERMESSI RETRIBUITI - PERSONALE A T.I. E NON RETRIBUITI – PERSONALE A T.D.

Art. 15 - Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affinidi1° grado: 3 giorni per evento, anche non continuativi;
- matrimonio: quindici giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Art. 19 - Commi 7 e 9: al personale docente assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al comma 5 dello stesso articolo, sono concessi permessi non retribuiti per i motivi previsti dall'art. 15, comma 1 (partecipazione a concorso ed esame – lutto); sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 gg per i motivi previsti dall'art.15, comma 2, salvo il caso di matrimonio, in cui si applicano i commi 12 e 13.

- Comma 12: il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio;

□ Comma 13: il permesso di cui ai commi 9 (lutto) e 12 (matrimonio) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

PERMESSI BREVI

I permessi orari, di durata non superiore alla metà dell'orario individuale di servizio e, comunque, per i docenti fino ad un max di 2h, e per il personale ATA fino a un max di 3 h, possono essere concessi solo a domanda e per particolari esigenze.

La domanda va presentata con congruo anticipo(almeno cinque giorni) e la concessione dei medesimi è subordinata alla possibilità di sostituire con personale in servizio. Pertanto il richiedente potrà usufruire del permesso solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione che dovrà essere verificata con la segreteria. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso orario.

Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio, entro i due mesi lavorativi successivi. Il limite massimo di permessi brevi fruibili nel corso dell'anno scolastico **non deve superare l'orario settimanale** di insegnamento per i docenti e per il personale. La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettante gli per il numero di ore non recuperate.

Se il mancato recupero non è imputabile al dipendente la trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

- non si verifica la necessità del recupero;
- oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.

Per i ritardi e per le richieste di permessi per entrata posticipata o di uscita anticipata i collaboratori disporranno di un registro da aggiornare di volta in volta e sulla base del quale potranno essere conteggiate le ore da recuperare.

RITARDI SULL'ORARIO D'INGRESSO

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi .

Il ritardo sull'orario di ingresso ha carattere di eccezionalità e deve in ogni caso essere preannunciato per le vie brevi (a mezzo telefono).

Per ritardi superiori a 10 minuti, qualunque sia l'orario di ingresso del docente, il Dirigente Scolastico (o persona da lui delegata) procede alla sostituzione dell'insegnante, che viene considerato assente per l'intera ora.

Se il ritardo è occasionale, è consentito giustificare l'assenza con richiesta di permesso breve, da recuperare.

ASSENZE PER MALATTIA

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente ed esclusivamente alla Segreteria del Personale dell'Istituto entro le ore 8:00.

PERMESSI EX LEGGE 104/92

Con la circolare 13 del 6 Dicembre 2010 al punto 7, si chiarisce che "salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, certa della professionalità e della puntualità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione scolastica ,Il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia SACCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993